



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
Divisione XXII - Sistema Camerale



ALLA CONFARTIGIANATO  
VIA S. GIOVANNI IN LATERANO, 152  
00184 ROMA

per conoscenza

**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0121215 - 24/05/2012 - USCITA

ALL'UNIONCAMERE  
P.ZZA SALLUSTIO, 21  
00187 ROMA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA  
LORO SEDI

ALLE REGIONI  
LORO SEDI

**OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'articolo 2, comma 2, lett. b) del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 in materia di versamento delle quote associative.**

Si fa seguito alla richiesta di parere pervenuta a questo Ministero da parte di codesta Associazione in merito all'oggetto.

In particolare codesta Associazione ha evidenziato che l'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto 4 agosto 2011, n. 156 stabilisce che l'organizzazione imprenditoriale che intende partecipare al procedimento di ricostituzione del consiglio camerale deve, tra l'altro, dichiarare *“il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.”*

A tal proposito codesta Associazione rappresenta che a livello territoriale sta emergendo l'interpretazione secondo la quale *“ai fini del calcolo della rappresentanza dell'Associazione devono risultare versate, in uno degli anni precedenti, tutte le parti di cui si compone la quota annuale.”*



Codesta Associazione ha, infine, rappresentato che le quote di adesione e le modalità di riscossione sono determinate in maniera autonoma dalle Associazioni territoriali in conformità alle previsioni statutarie e alle eventuali norme regolamentari interne alle stesse; quindi la quota di adesione annuale potrebbe essere riscossa in quote parti ma con modalità diverse, per esempio tramite tesseramento diretto, convenzione INPS e convenzione INAIL.

A tal proposito codesta Associazione ha evidenziato che la chiusura definitiva della gestione della convenzione INPS viene rilasciata dallo stesso ente a distanza di due anni non consentendo, quindi, in questi casi, all'organizzazione di dimostrare il prescritto requisito del pagamento dell'intera quota associativa.

Questo Ministero ritiene necessario osservare che il dettato normativo prevede la possibilità di dichiarare le imprese che risultino iscritte regolarmente all'associazione e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare eventualmente il prescritto requisito del pagamento delle quote associative. La quota di adesione, nella sua quantificazione annuale, e le modalità di riscossione della stesse sono stabilite in autonomia dall'associazione ma le rappresentate difficoltà nell'acquisire la contezza dei versamenti da parte dell'INPS, peraltro non evidenziate da altra organizzazione di categoria, non possono essere utilizzate per determinare effetti elusivi del disposto normativo.

Peraltro si ritiene necessario ricordare che il decreto ministeriale n. 156/2011 ha ampliato, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dalle stesse organizzazioni, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501; tale decreto prevedeva, infatti, che l'organizzazione potesse dichiarare le imprese "in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso".

La normativa vigente prevede, invece, come già evidenziato che possono esser dichiarate le imprese regolarmente iscritte e a norma di statuto, **purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.**"

Questo Ministero ritiene, pertanto, che sia necessario, al fine del calcolo della propria rappresentatività, le organizzazioni possono dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RJE